



**Adempimenti connessi all'attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n° 10,
DPR 26 agosto 1993 n° 412 e DPR 21 dicembre 1999 n° 551 e D.M. del 17
marzo 2003**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 6.11.2007
e modificato con deliberazione del C.C. n. 33 del 28.02.2012**

Indice

Titolo I	3
Principi	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Principi generali	3
Art. 3 Principi per impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW	4
Titolo II	5
Contenuti del Regolamento	5
Art. 4 Oggetto dei controlli	5
Art. 5 Periodicità dei controlli	5
Art. 6 Informazione ed assistenza agli utenti	6
Art. 7 Nuovi impianti	6
Art. 8 Relazione biennale	6
Art. 9 Catasto degli impianti	7
Art. 10 Attività formative	7
Titolo III	7
Modalità di effettuazione dei controlli	7
Art. 11 Autocertificazione	7
Art. 12 Avviso agli utenti	8
Art. 13 Sopralluogo	9
Art. 14 Modalità dei controlli	9
Art. 15 Modalità di verifica	10
Art. 16 Norme di comportamento dei verificatori	11
Titolo IV	11
Affidamento del servizio	11
Art. 17 Affidamento del servizio	11
Art. 18 Controllo da parte del Comune	12
Titolo V	12
Spese per il servizio	12
Art. 19 Oneri a carico degli utenti	12
Art. 20 Ritardato od omesso pagamento	13
Art. 21 Adeguamento prezzi	13
Titolo VI	13
Attività sanzionatoria	13
Art. 22 Sanzioni	13
Titolo VII	14
Norma finale e transitoria	14
Art. 23 Norma finale	14
Art. 24 Norma transitoria	15

Titolo I

Principi

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di verifica da effettuarsi a cura del Comune di Potenza circa lo stato di manutenzione e d'esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione dell' art. 31 comma. 3 della legge n. 10 del 16.01.1991, dell'art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412 del 26.08.1993, e degli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 551 del 21.12.1999, dell'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 311 del 29.12.2006, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 02.04.2009, ai fini del contenimento dei consumi energetici.

L'esecuzione di detti adempimenti comporta l'effettuazione di un sopralluogo presso i singoli impianti, con conseguente indagine finalizzata al rispetto delle norme contenute nella normativa e negli standard tecnici applicabili.

Art. 2 Principi generali

Per verifica si intende il complesso delle operazioni che il tecnico (verificatore), incaricato dal Comune di Potenza deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici, in base a quanto previsto dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n° 10 e dall'art. 11 del DPR 26 agosto 1993 n° 412 e successive modifiche ed integrazioni.

La verifica deve avere cadenza almeno biennale; i relativi oneri sono a carico dell'occupante/proprietario dell'impianto.

Il responsabile dell'esercizio è :

1. il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato
2. l'occupante a qualunque titolo dell'immobile.

Il responsabile dell'esecuzione delle manutenzioni e verifiche periodiche è:

1. il proprietario se occupante dell'immobile o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto;
2. l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto;
3. il manutentore dell'impianto, se delegato quale responsabile della manutenzione, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99, l'occupante mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all'art. 11 comma 7 e cioè:

- rispetto del periodo annuale di esercizio

- osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione
- mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla legge.

Gli utenti degli impianti di riscaldamento hanno l'obbligo di eseguire la manutenzione annuale dell'impianto e le verifiche periodiche di cui all'art. 11 comma 12 del DPR 412/93 e succ. mod.

Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportate sul libretto di centrale, nel caso di impianti con potenza superiore a 35 kW, o nel libretto di impianto, nel caso di impianti con potenza inferiore a 35 kW.

Art. 3 Principi per impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW

E' responsabile dell'esercizio, della manutenzione e delle verifiche periodiche:

1. il terzo responsabile, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale sul quale dovrà essere posta la sua firma per accettazione
2. l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile
3. il proprietario o i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile

I soggetti responsabili d'impianto dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e verifica periodica o viene delegata la terza responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; la mancanza dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3 del DPR 412/93 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità. Nel caso sia stato nominato un terzo responsabile si procederà all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3 del DPR 412/93 e succ. mod. La mancanza di detti requisiti verrà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata.

Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando sia il rispetto della legge 5 marzo 1990 n° 46 per le attività di manutenzione straordinaria che la propria diretta responsabilità.

I soggetti responsabili d'impianto hanno inoltre l'obbligo di consentire i controlli che l'Amministrazione Comunale dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/91 e dall'art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR 412/93 e succ. mod.

Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina all'Ufficio Energia del Comune di Potenza. Al medesimo ufficio il terzo responsabile comunicherà immediatamente eventuali revoche o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Titolo II

Contenuti del Regolamento

Art. 4 Oggetto dei controlli

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, così come definiti all'art. 1 comma f del DPR 412/93 e succ. mod.; sono esclusi dalle operazioni di controllo del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo.

Non sono altresì soggetti agli adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/91 e DPR 412/93 e succ. mod. i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati.

I controlli sugli impianti termici attengono all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e agli altri adempimenti previsti dalla L. 10/91, dal DPR 412/93 e dal DPR 551/99.

Art. 5 Periodicità dei controlli

I controlli vengono effettuati:

- a) ogni due anni a campione sul 5% degli impianti unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, quando il proprietario dell'impianto od il terzo responsabile abbia trasmesso al Comune apposita dichiarazione ("autocertificazione") redatta secondo il modello di cui all'Allegato H al DPR 551/99, corredata di timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità. Tali controlli a campione saranno effettuati dando priorità agli impianti più obsoleti o per i quali si abbia comunque un'indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare il ripetersi del controllo su impianti già controllati;
- b) ogni anno, per gli impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW per i quali non risulti pervenuta l'apposita autocertificazione o si evidenziano comunque situazioni di

non conformità alle norme vigenti;

c) ogni anno, per gli impianti con potenza nominale del focolare superiore a 35 kW.

Art. 6 Informazione ed assistenza agli utenti

Al fine di assicurare la tutela dei consumatori deve essere garantita l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti.

L'utente dovrà essere informato degli obblighi previsti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell'impianto e della possibilità di autocertificare la conformità dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale di Potenza, con proprio personale e/o mediante il concessionario del servizio, si impegna a fornire adeguata pubblicità al presente regolamento soprattutto mediante campagne di autocertificazione e sensibilizzazione ad inizio di ogni biennio di riferimento.

Il Comune di Potenza e/o l'organismo affidatario, metterà comunque a disposizione della cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione inerente il servizio di verifica degli impianti termici ai sensi della legge 10/91 e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 7 Nuovi impianti

Nel caso di impianti termici centrali di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della L. 46/90.

Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione, dovrà essere inviata al Comune ai fini dell'aggiornamento del catasto degli impianti di cui al successivo art. 9.

Art. 8 Relazione biennale

Al termine di ogni campagna di verifica (e quindi con cadenza biennale) e comunque non oltre il 31 dicembre successivo, il Comune invierà alla Regione, e per conoscenza al Ministero delle Attività produttive, una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli effettuati e sulle azioni promozionali realizzate (art. 11 comma 8 del DPR 412/93). Detta relazione, aggiornata con frequenza biennale ed inviata preferibilmente per via informatica, dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e riportare tutti i dati di interesse.

Art. 9 Catasto degli impianti

Tutti i dati raccolti attraverso le autocertificazioni, dichiarazioni, rapporti di prova ed attività di verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti che il Comune di Potenza ha l'obbligo di costituire.

Art. 10 Attività formative

Il Comune di Potenza provvederà ad individuare, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento.

Titolo III

Modalità di effettuazione dei controlli

Art. 11 (Autocertificazione)

Il Comune di Potenza adotta quale sistema per attestare l'avvenuta manutenzione e prova di combustione degli impianti termici, il Rapporto di controllo tecnico conforme ai Modelli di Autocertificazione allegati al D. Lgs. 192/2005, da redigere in tre copie (di cui una per l'utente, una per l'installatore e una per il Comune), ognuna delle quali deve essere corredata dal cosiddetto *Bollino Calore Pulito* composto di tre parti separabili e riportanti lo stesso numero identificativo.

La redazione del Rapporto di controllo e l'applicazione del *Bollino Calore Pulito* sono di esclusiva competenza del manutentore, o installatore dell'impianto.

Il costo del *Bollino Calore Pulito*, esente da IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972, dovrà essere graduato con Delibera di Giunta Comunale, secondo le seguenti fasce di potenza dell'impianto

- impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW ;
- impianti con potenza al focolare compresa tra 35 kW e 116 kW ;
- impianti con potenza al focolare compresa tra 117 kW e 350kW ;
- impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW.

In fase di prima applicazione il costo del *Bollino Calore Pulito*, comprensivo di ogni onere per l'esercizio del servizio, compreso rischi e forniture è riportato al successivo articolo 19.

Per gli utenti in possesso del rapporto di controllo tecnico (redatto in conformità agli Allegati del D. Lgs. 192/2005) completo dell'apposito *Bollino Calore Pulito*, il servizio di verifica dell'impianto è gratuito.

È consentita la autocertificazione, con validità biennale, dello stato di esercizio e di manutenzione esclusivamente per gli impianti termici di potenzialità inferiore a 35 kW.

La trasmissione del modello di autodichiarazione corredata del rapporto di controllo

tecnico rilasciato dal manutentore (o in alternativa la copia del libretto di impianto) deve essere consegnata a cura dello stesso tecnico manutentore (ai sensi dell'art. 11 comma 20 DPR 412/93) direttamente all'Ufficio Energia del Comune di Potenza (o all'organismo eventualmente affidatario del servizio), entro il 31 gennaio successivo ad ogni biennio di autocertificazione.

Le autodichiarazioni inviate a mezzo posta dovranno essere accompagnate da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell' art. 38 DPR 445/2000.

La veridicità delle autocertificazioni pervenute è accertata direttamente dal Comune di Potenza (o da tecnici esterni appositamente qualificati o da organismi esterni) con priorità per i casi in cui:

- il Modello di Autocertificazione risulti incompleto
- il Modello di Autocertificazione riporti prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni
- il Modello di Autocertificazione si riferisca a impianti in aree ad elevato inquinamento atmosferico.

L'accertamento interesserà il 5% degli impianti le cui Autocertificazioni, riferite al relativo biennio, siano pervenute secondo le modalità ed i termini stabiliti. Detto accertamento sarà programmato ed eseguito entro e non oltre la fine del biennio successivo a quello di riferimento.

Ogni accertamento sarà eseguito a titolo gratuito, in caso di Autocertificazione che risulti veritiera; nel caso contrario si provvederà ad addebitare il costo della verifica e ad applicare le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 34 della L. 10/91.

Saranno considerati non autocertificati, per ciascun biennio di riferimento, tutti gli impianti con potenza inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta, nei termini e nei modi indicati, il modello autocertificazione debitamente compilato.

Il Comune di Potenza provvede direttamente (o tramite organismo affidatario) all'accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti con potenzialità inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuta l'autocertificazione nei tempi e nei modi indicati addebitando i relativi costi a carico dell'utente. L'utente dovrà in questo caso versare l'importo previsto nei termini e modi comunicati dal Comune (o dall'organismo affidatario). Tale importo sarà versato tramite bollettino di c/c intestato a Comune di Potenza - Catasto Termico riportante la seguente causale: "Verifica L. 10/91 - Verifica n°...../anno"

Art. 12 Avviso agli utenti

Il Comune di Potenza e/o l'organismo affidatario comunica agli utenti le motivazioni, i tempi e le modalità dell'esecuzione dei controlli, nonché la persona ed il recapito a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche di programma, secondo le seguenti procedure:

- ✓ per mezzo di comunicazione scritta
- ✓ per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato
- ✓ altre forme di preavviso che garantiscano comunque l'utente e non rechino eccessivi disagi.

La verifica sarà differita e riprogrammata, entro i 30 giorni successivi, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica di norma con almeno 7 giorni di anticipo alla data fissata per la verifica.

Nel caso in cui per l'utente risultasse assente la prima volta, dovrà essere concordato con lo stesso un secondo appuntamento per la visita a domicilio. Nel caso in cui dovesse venire disatteso anche il secondo appuntamento, il Comune provvederà a diffidare formalmente per iscritto l'utente, stabilendo unilateralmente la data e l'orario della verifica.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del DPR 412/93 e succ. mod., in caso di richiesta, da parte

di un singolo utente, di verifica sul proprio impianto termico, l'onere di spesa verrà posto totalmente a carico del richiedente.

Art. 13 Sopralluogo

Al momento della visita a domicilio l'operatore dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di apposita tessera di riconoscimento.

Nessun importo dovrà essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato.

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle proprietà private avverrà di norma con il consenso ed alla presenza dell'utente il quale assiste, direttamente o tramite persona di sua fiducia, all'accertamento effettuato a qualsiasi titolo. Nel corso dell'accertamento l'utente dovrà mettere a disposizione del personale incaricato la documentazione relativa all'impianto, e precisamente libretto di impianto regolarmente compilato per impianti con potenzialità inferiore a 35 kW o libretto di centrale per quelli di potenzialità superiore a 35 kW, dichiarazione di conformità per impianti installati successivamente al 1990, libretto d'istruzione degli apparecchi, nonché (se previsto) certificato di prevenzione incendi, documentazione ISPESL e quant'altro necessario all'accertamento, a seconda della tipologia dell'impianto.

Il mancato controllo da parte del tecnico incaricato per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, comporta la violazione alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 della L. 10/91, in base alla quale il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o, ove nominato il terzo responsabile, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dall'art. 34 comma 5 della stessa legge, fatte salve altre misure previste, in caso di pericolo imminente, dal codice penale.

Art. 14 Modalità dei controlli

L'operatore non dovrà eseguire alcun lavoro sull'impianto dell'utente.

L'operatore dovrà annotare i risultati della verifica dell'impianto sull'apposito rapporto di controllo, compilato in ogni sua parte in modo diligente e corretto, e quindi firmato sia dall'operatore stesso sia dall'utente, che ne riceverà una copia.

Qualora a seguito dell'accertamento eseguito l'impianto risulti non conforme a quanto previsto dal DPR 412/93 e succ. mod., l'utente viene formalmente invitato al ripristino delle previsioni di legge entro i termini comunicati. Entro e non oltre i suddetti termini l'utente potrà inviare apposita "dichiarazione sostitutiva di notorietà" ai sensi di legge attestante l'avvenuto ripristino della perfetta efficienza dell'impianto. Il Comune effettuerà successivamente una ulteriore verifica dell'avvenuto ripristino.

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra entro i termini fissati, si provvederà ad effettuare un ulteriore controllo con onere a carico dell'utente secondo la tariffa di riferimento. Qualora venga accertato che l'utente non abbia provveduto a ripristinare l'impianto alle condizioni di legge, verrà applicata una sanzione amministrativa da **€. 500 a €2.500.**

Art. 15 Modalità di verifica

Le verifiche saranno mirate ad accertare che l'impianto sia gestito, esercito e mantenuto in modo conforme a quanto disposto dalle leggi e dalla normativa tecnica relativa. In generale verrà accertato:

1. che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto o di centrale e che tale documento sia correttamente tenuto,
2. che l'utilizzatore o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente,
3. che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90,
4. che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite,
5. che siano rispettate tutte le norme contenute nel DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, e nella relativa normativa tecnica di supporto.

In particolare verrà misurato ed accertato:

1. la potenza termica al focolare,
2. il tipo di combustibile usato,
3. la temperatura dei fumi all'uscita del generatore,
4. la temperatura aria comburente,
5. la percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore,
6. l'indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi,
7. la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore,
8. la percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore,
9. la perdita di calore sensibile dei fumi,
10. il rendimento di combustibile alla potenza nominale.

Saranno inoltre verificati:

1. lo stato delle coibentazioni,
2. lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione,
3. i dispositivi di regolazione e controllo,
4. la taratura degli strumenti di regolazione e controllo,
5. il sistema di areazione dei locali in cui è installato il generatore di calore,
6. l'esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

In definitiva, tutte le verifiche dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto o di centrale ed in base alla norma UNI 10389, oltre che nel rispetto dei dettami del DPR 412/93 e succ. mod. e del DPR 660/96 relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda.

I risultati del sopralluogo verranno trascritti sul modello predisposto denominato Rapporto di Prova, secondo i modelli appositamente predisposti.

Tale rapporto di prova, firmato dal personale incaricato delle verifiche e controfirmato dall'utilizzatore dell'impianto termico, o suo delegato, costituisce il documento valido che comproverà che l'impianto termico controllato è in regola a norma del DPR 412/93 e succ. mod. e del DPR 660/96.

Il Rapporto di Prova verrà redatto in almeno 3 copie di cui una sarà consegnata all'utilizzatore o al suo delegato, una seconda copia resterà in possesso del soggetto verificatore dell'impianto ed una terza verrà trasmessa a cura del verificatore al Comune entro 30 giorni dalla data della verifica.

Art. 16 Norme di comportamento dei verificatori

1. I verificatori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI 10389.
2. I verificatori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per se e per gli altri rischi specifici. In particolare i verificatori dovranno tutelarsi:
 - a) dal rischio di scoppio, verificando preventivamente ad es. che non vi siano bombe GPL esposte a sorgenti di calore;
 - b) dal rischio di esplosione, verificando ad es. che non si manifestino odori di gas;
 - c) dal rischio di folgorazione, verificando "a vista" che siano state adottate le necessarie misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e richiedendo, ove sia il caso, di prendere visione del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti.
3. Sia nel caso che siano stati impossibilitati ad effettuare le misurazioni che nel caso in cui abbiano ritenuto di effettuarle ugualmente, ma con procedure difformi da quelle previste, i verificatori dovranno segnalarlo sul rapporto di prova unitamente ai motivi.
4. I verificatori saranno ritenuti responsabili:
 - a) nel caso di inosservanza del presente regolamento, delle norme UNI 10389 e delle altre norme che hanno attinenza;
 - b) nel caso di rotture o guasti causati agli analizzatori loro consegnati.

Dovranno infine essere rigorosamente evitati apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utenza.

Titolo IV

Affidamento del servizio

Art. 17 Affidamento del servizio

Il servizio di verifica degli impianti termici, così come descritto ai titoli precedenti, potrà essere affidato ai sensi dell'art. 14 del DPR 551/99 a tecnici dipendenti del Comune di Potenza, o a tecnici esterni appositamente qualificati, o ad organismi esterni, che abbiano i requisiti previsti al comma 13 dell'Allegato "L" del D.Lgs. 192/05 e succ. mod.

In caso di affidamento mediante convenzione dei controlli e delle verifiche sugli impianti termici a tecnici o ad organismi esterni, l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento spetta comunque al Comune di Potenza, che nell'atto convenzionale, si riserverà la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la regolarità del servizio, lo svolgimento delle visite ispettive e la modalità di esecuzione delle stesse.

Art. 18 Controllo da parte del Comune

Il soggetto interno od esterno a cui verrà affidato il servizio dovrà fornire semestralmente al Comune i risultati dei controlli effettuati.

Dovrà, altresì, comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita, di cui al precedente art. 11 comma 3.

Il Comune, nell'atto convenzionale di cui al precedente articolo, dovrà riservarsi la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse.

Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione dovrà prevedere, a carico del soggetto a cui è stato affidato il servizio, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori.

I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione del Comune.

Titolo V

Spese per il servizio

Art. 19 Oneri a carico degli utenti

L'onere relativo al servizio di controllo degli impianti termici nel territorio comunale previsto dalla legge 10/1991, art. 31 comma 3 e dal DPR 551/1999, art. 15 e succ. mod., è posto a carico degli utenti.

Le modalità di pagamento da parte degli utenti e gli importi che dovranno versare per la verifica degli impianti termici, fissati a seguito dell'analisi delle operazioni che caratterizzano una verifica di un impianto termico sono state individuate nell'apposita successiva tabella:

Importo per singolo controllo	
60 Euro	per impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw
70 Euro	per impianti di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 Kw ma inferiore o uguale a 60 Kw
90 Euro	per impianti di potenza nominale al focolare maggiore di 60 Kw ma inferiore a 116 Kw
120 Euro	per impianti di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 116 Kw ma inferiore a 232 Kw
180 Euro	per impianti di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a

232 Kw ma inferiore a 350 Kw	
250 Euro	per impianti di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 350 Kw
60 Euro	per ogni generatore in più rispetto al primo

Tutti gli utenti che apporranno sul modulo di autocertificazione Il "**Bollino blu Calore sicuro**", che non documenta che l'impianto termico è a norma ma dimostra solo che il responsabile dell'impianto partecipa ai costi dell'attività di verifica, è stabilito con l'importo e le modalità esposte nella seguente tabella:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE	IMPORTO IN €	PERIODICITA'
Inferiore a 35 Kw	8	Annuale
tra i 35 Kw e i 60 Kw	16	Annuale
Tra i 60 Kwe i 350 Kw	30	Annuale
Sopra i 350 Kw	60	Annuale

Art. 20 Ritardato od omesso pagamento

In caso di ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito secondo le modalità di cui alla convenzione.

Nel caso di morosità saranno attivate le usuali procedure per il recupero del credito, con spese a carico dell'utente.

Art. 21 Adeguamento prezzi

Gli oneri di cui all'art. 15 potranno essere rivisti in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita e/o delle mutate condizioni di mercato.

Titolo VI

Attività sanzionatoria

Art. 22 Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono stabilite dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91.

Qualora in sede di verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici si constati il mancato rispetto delle succitate disposizioni normative, desumibile dai risultati delle verifiche riportati nel rapporto di prova, dovranno essere contestate le irregolarità rilevate al proprietario/responsabile dell'impianto.

Il Comune di Potenza provvederà a diffidare il proprietario/responsabile dell'impianto ad

effettuare entro un termine perentorio gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e glielo notificherà. Il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 sarà redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione, cui farà seguito la notifica al trasgressore e l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge 10/91.

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, è ammesso il versamento di una somma pari ad un terzo della misura massima prevista, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non sia avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In caso di presentazione di controdeduzioni da parte degli interessati, il Comune di Potenza provvederà a disporre una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.

In tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo stabilite nel presente regolamento o in caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità, si darà comunicazione alla azienda gas per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del gas ai sensi dell'art. 17 *[rectius: 16]* comma 6 del D.Lgs. 164/2000).

Titolo VII

Norma finale e transitoria

Art. 23 Norma finale

Per quanto attiene gli impianti non previsti dal presente regolamento ai sensi dell'art. 1 lettera f) del DPR 412/93, il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti qualora vi sia segnalazione di pericolosità dovuta a malfunzionamento degli impianti sopraccitati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici, il presente regolamento verrà di conseguenza modificato ed aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

I dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante la creazione del catasto e l'espletamento delle verifiche saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

Art. 24 Norma transitoria

La prima campagna di autocertificazione degli impianti termici di potenzialità inferiore o uguale a 35 kW inizierà il 1° ottobre 2007 e terminerà il 30 aprile 2008. Durante tale periodo tutti i proprietari/conduttori di impianti termici potranno presentare, secondo le procedure stabilite al precedente art. 11, l'autocertificazione di corretto funzionamento per il proprio impianto.